



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Audizione informale 18 novembre 2025

Osservazioni

atto C. 632

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento

atto C. 2328

Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento o di archiviazione dei procedimenti penali nonché introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la pubblicità delle sentenze di proscioglimento

OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Ringraziando il Presidente e la Commissione tutta per aver invitato l'**Associazione Nazionale Forense** a partecipare all'audizione sulle proposte di legge (C. 632) "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento" e (C. 2328) "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento o di archiviazione dei procedimenti penali nonché introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la pubblicità delle sentenze di proscioglimento", si fornisce il seguente contributo, rimanendo a disposizione per ogni eventuale approfondimento delle considerazioni esposte nel presente documento.

A.N.F. rappresenta fin dal 1964 una delle maggiori associazioni degli avvocati italiani e, da oltre sessant'anni, il suo ruolo è quello di rappresentare gli interessi della classe forense.

Nell'esercizio di questa funzione A.N.F. muove le proprie osservazioni in relazione ai Disegni di Legge C. 632 e C. 2328.

Il progetto di legge 2328 intende superare il diritto all'oblio ed il diritto alla protezione dei dati personali, attualmente esistenti e garantiti, introducendo il diritto alla buona fama e alla riservatezza.

Tale diritto si sostanzia nella possibilità, prevista dall'art. 1, per la persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione di chiedere, entro dodici mesi dalla pronuncia, la non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete *internet* di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.

Il secondo articolo della proposta di legge, invece, interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) introducendo l'art. 144 *ter* finalizzato a potenziare le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali affinché possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 144 del medesimo Codice (ovverosia i provvedimenti previsti dall'art. 58 del Regolamento), nel caso in cui il responsabile della testata di informazioni, che aveva dato notizia dell'avvio del procedimento penale o del prosieguo dello stesso, non adempia alla richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, di dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza dell'originaria divulgazione.

L'art. 1, quindi, prevede la possibilità di richiedere la non visibilità di qualsiasi notizia sul processo, mentre l'art. 2 impone di dare il medesimo spazio alla notizia dell'assoluzione o proscioglimento rispetto a quello dato all'avvio o prosecuzione del procedimento.

In effetti, la prima tutela è molto più ampia poiché il diritto alla buona fama dell'imputato assolto o dell'indagato prosciolto si può sostanziare anche nella circostanza che, terminato il momento in cui si tratta di una notizia di cronaca, il fatto non venga ulteriormente portato alla conoscenza del pubblico.

La norma pare fare un passo ulteriore rispetto al diritto all'oblio previsto dall'art. 17 GDPR. Nella spiegazione data dai proponenti si legge come si intenda assicurare la contestualizzazione, cioè l'associazione ai dati delle informazioni che caratterizzano il contesto, di collegare le vicende in un quadro completo degli elementi essenziali. È calzante l'esempio della necessità di dare notizia che una sentenza sia stata riformata nel grado successivo del giudizio.

Quella che potrebbe rappresentare un problema è l'indicazione di "non visibilità" che appare tecnicamente meno precisa rispetto a quelle di "indicizzazione" o deindicizzazione" delle norme di legge simili (su tutte l'art. 64 *ter* disp. att. c.p.p.)

La "non visibilità", infatti, indica che un contenuto non è visibile al pubblico o non è facilmente accessibile; ciò può derivare da: deindicizzazione, restrizioni di accesso, mancanza di *link*, impostazioni di *privacy*, o rimozione effettiva del contenuto dal server.

Diversa ancora è la "cancellazione" che, come ogni esperto di informatica sa, appare estremamente difficile da realizzare praticamente nella rete *internet* di oggi.

A.N.F. ritiene quindi preferibile che anche l'art. 1 comma 2 della proposta di legge 2328, anziché prevedere una richiesta di generica "non visibilità", disponga che ***"La persona di cui al comma 1 ha diritto, entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti di cui al comma 1, a richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione ai motori di ricerca e sulla rete internet"*** ricalcando parzialmente la previsione dell'art. 64 *ter* citato.

Tale assetto normativo, tuttavia, dovrebbe essere accompagnato da una previsione sanzionatoria propria, ovvero diversa da quelle riferite a siffatte violazioni e contenute nel codice.

Parrebbe utile prevedere che per ogni giorno di ritardo nel compimento delle attività previste alla parte sia corrisposta una somma di denaro per il ritardo oltre ad un risarcimento del danno da quantificarsi ad opera dell'Autorità garante della protezione dei dati personali in via amministrativa e con procedimento semplificato di carattere non contenzioso.

Si propone quindi l'introduzione di un articolo 1 *bis* che preveda:

"Art. 1-bis.

(Sanzioni amministrative per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1)

In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, l'interessato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante, qualora accerti la sussistenza della violazione, ordina al titolare del trattamento o al fornitore del servizio di adempiere entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Garante applica una sanzione amministrativa pecuniaria giornaliera, proporzionata alla gravità della violazione, alla durata dell'inadempimento, al pregiudizio arrecato all'interessato, nonché alle condizioni economiche del trasgressore.

L'importo non può essere inferiore a euro 200 né superiore a euro 5.000 per ciascun giorno di ritardo, fermo restando il limite massimo complessivo stabilito dall'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/679.

L'applicazione della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di adempiere, né preclude l'adozione di ulteriori misure correttive o sanzionatorie da parte del Garante."

La proposta di legge 632, composta da un unico articolo suddiviso in due commi, prevede l'introduzione, all'interno del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), dell'art. 144 *ter*, che recita: ***"Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di***

assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza con cui è stata data notizia dell'avvio del procedimento penale o delle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.”

Il secondo comma prevede che in caso di inadempimento l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144 dello stesso Codice.

Il medesimo articolo con il medesimo disposto viene introdotto – come detto – anche dalla proposta di legge 2328, con l'aggiunta di un terzo comma che sanziona l'inadempimento all'ordine del Garante con la (elevatissima) sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5 del GDPR.

Ciò che lascia una qualche perplessità sulla effettività della tutela, per entrambe le identiche proposte di legge, è che il secondo comma prevede la possibilità di chiedere l'intervento del Garante ai sensi dell'art. 144; tale norma, però, dispone che in seguito alla segnalazione il Garante *“può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento”*.

Si tratta, di fatto, di una tutela soltanto eventuale, rimessa ad una valutazione discrezionale del Garante.

A.N.F., per garantire una tutela effettiva, auspica che, ricevuta la segnalazione il Garante debba pronunciarsi sulla fondatezza della medesima e, in caso affermativo, diffidare il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni, così riducendo il margine di discrezionalità, stante la natura dell'interesse protetto.

Per rendere più efficace la tutela e per adeguare l'articolo 2 all'art. 1 *bis* del quale sopra si è proposta l'aggiunta, si ritiene di aggiungere all'art. 144 *ter* il seguente comma: *“4. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis si applicano anche in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ferma restando la possibilità per il Garante di irrogare le ulteriori sanzioni previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.”*

La presente integrazione alla proposta di legge A.C. 2328 introduce un meccanismo sanzionatorio specifico e proporzionato per garantire l'effettività del diritto alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dall'articolo 1. La tutela riconosciuta alle persone prosciolte o assolte, infatti, rischierebbe di rimanere priva di concreta efficacia in assenza di strumenti idonei a imporre ai titolari del trattamento un tempestivo adeguamento agli obblighi di deindicizzazione e rimozione della visibilità online delle informazioni relative alla pregressa condizione giudiziaria dell'interessato.

A tal fine, l'articolo 1 *bis* introduce in sistema dell'*astreinte*, istituto di matrice francese ormai consolidato anche nel diritto europeo, che consente di commisurare la sanzione amministrativa all'effettivo periodo di inottemperanza. Tale scelta risponde all'esigenza di contrastare con maggiore efficacia comportamenti dilatori o elusivi da parte dei motori di ricerca, dei titolari del trattamento e dei fornitori di servizi informativi online, garantendo al contempo una tutela effettiva e tempestiva dell'interessato.

Il sistema previsto fonde due esigenze: da un lato, assicurare un rimedio adeguato e proporzionato al pregiudizio derivante dalla prolungata esposizione mediatica di informazioni ormai prive di rilevanza pubblica; dall'altro, rispettare i limiti imposti dal

GDPR in materia di sanzioni amministrative, mantenendo il quadro sanzionatorio entro i confini del diritto europeo.

La modifica apportata all'articolo 144 *ter* del Codice della *privacy* completa l'apparato previsto dalla proposta di legge, assicurando che l'obbligo di dare adeguata pubblicità alle decisioni di proscioglimento o assoluzione sia sorretto da un meccanismo deterrente analogo. In questo modo, si realizza un sistema coerente, capace di incidere concretamente sulla tutela dell'identità personale e della reputazione dei soggetti coinvolti, rafforzando la funzione di riequilibrio informativo che la legge mira a perseguire.

Entrambe le proposte di legge affrontano il delicato tema del rispetto della *privacy* per la persona che sia stata oggetto di un procedimento penale dal quale è stata assolta o prosciolta. Tale tema, il cui rilievo non è nuovo, ma è di certo amplificato dalla possibilità delle informazioni di viaggiare attraverso la rete *internet* indefinitamente, appare di estrema rilevanza e affrontarlo comporta la possibilità di costruire un rapporto meno critico nei confronti della giustizia penale per il cittadino.

Un elemento da tenere presente nell'esame delle due proposte di legge è costituito dalla forte carica burocratica del processo penale che, nella maggior parte dei casi, si sviluppa attraverso un percorso comprensibile solo agli addetti ai lavori e lascia, spesso, sgomenti e senza strumenti coloro che non abbiano dimestichezza con le aule di giustizia.

Questo approccio lascia alle persone che con il processo devono misurarsi (imputati e persone offese), la sensazione di confrontarsi con un blocco unico che raramente contempla la persona in quanto tale.

Le esigenze di giustizia da una parte e di cronaca dall'altra giustificano, nel corso del processo o del procedimento, la diffusione di notizie relative alle persone coinvolte ma queste esigenze, terminato il processo, si affievoliscono salvi i casi previsti come eccezioni.

Si riespande in quel momento il diritto della persona a non essere associato a notizie rivelatesi non veritiere e ciò comporta la necessaria possibilità di veder eliminato (non solo tramite cancellazione ma anche attraverso la deindicizzazione) il riferimento al proprio nome.

Se, come è noto, il processo è già di per sé una pena, al definirsi di questo deve venir meno quella. E si deve, per quanto consentito dagli strumenti informatici, evitare che la pena del processo sia moltiplicata all'infinito in modo non accettabile e che non permette di costruire una nuova esistenza oltre il processo.

Che quello presente sia un tema cruciale non stupisce, tenuto conto del fatto che ha costituito elemento di riflessione sin dagli esordi del diritto penale post medioevale, nella fase di critica che ha accompagnato l'illuminismo penale e nella successiva costruzione dei sistemi penali moderni. Scriveva Voltaire nel 1766, ragionando intorno alla Ordinanza Criminale del 1670: *“Se un giorno in Francia leggi umane mitigheranno alcune usanze troppo severe, senza tuttavia agevolare il delitto, è presumibile che si riformerà anche la procedura negli articoli in cui i redattori sono sembrati lasciarsi*

andare a un eccesso di zelo. L'ordinanza criminale, in parecchi punti, sembra tendere esclusivamente alla rovina degli imputati. È la sola legge che sia invariabile in tutto il regno; non dovrebbe forse essere tanto favorevole all'innocente quanto terribile per il colpevole?" (Voltaire, Commentario sul libro Dei delitti e delle pene, ed. IBIS 1994, p.82 e ss.)

La procedura penale, un tempo basata sulla tortura che quasi inevitabilmente giungeva a confessioni improbabili ma necessitate dalla volontà di sfuggire al dolore, da tempo è orientata ad essere uno strumento di garanzia e libertà.

Perché tale obiettivo sia effettivamente raggiunto occorre tuttavia che, anche ciò che segue l'accertamento penale sia governato dalla possibilità di sottrarsi ad una ingiusta pubblicità.

Il sistema penale, secondo quanto la Costituzione stabilisce, è funzionale all'accertamento dei fatti condotto nel rispetto della persona che ha precise garanzie in fase procedimentale e processuale che si estendono, naturalmente, al momento in cui venisse privata della libertà personale. Tale sistema si regge sulla accettazione da parte dei cittadini di un apparato di accertamento della verità che può vedere sacrificati dei diritti individuali temporaneamente a patto che questi ultimi, accertati i fatti contestati e verificatane l'inesistenza, riprendano tutta la loro ampiezza.

Questa ampiezza coincide oggi anche con la dimensione virtuale ed informatica delle notizie e deve pertanto poter essere esercitato il diritto alla riservatezza anche con riferimento alla rete internet.

Sono perciò da valutare positivamente le proposte di legge che si prefiggano di dare strumenti per la tutela del diritto alla riservatezza, rafforzandolo ed adeguandolo alla realtà odierna.

A.N.F. esprime in conclusione il proprio parere positivo rispetto alle proposte di legge in esame, con le integrazioni e modifiche sopra indicate.

Roma, 18 novembre 2025

A.N.F. Associazione Nazionale Forense
Il Segretario Generale
Avv. Giampaolo DI MARCO

